

Lavori edili o simili affidati da privati a lavoratori autonomi:

“Datori di lavoro o Committenti?”

Capita sempre più spesso che ispettori degli Organi di vigilanza effettuino accessi presso cantieri privati in cui lavoratori autonomi (muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti, imbianchini) vengono chiamati ad effettuare lavori.

In molte occasioni gli ispettori contestano al proprietario dell'immobile, individuandolo come *datore di lavoro*, la mancata assunzione dei lavoratori, configurando l'attività come **lavoro nero**, la mancata **informazione**, e **formazione** (ai sensi degli artt. 36 e 37) e la mancata **sorveglianza sanitaria**, contestualmente contestano anche il mancato rispetto degli obblighi propri del “Committente” ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Al fine di contribuire a chiarire la questione si riportano le seguenti considerazioni:

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 2 comma b) “**datore di lavoro**” è « *il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'**organizzazione** nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa*». Quindi “**datore di lavoro**” è colui che esercita un'**attività**, con una “**organizzazione**” e sulla quale esercita i “**poteri decisionali**”.
- Lo stesso **art. 2 comma t)** definisce “**unità produttiva**” stabilimento o struttura finalizzati alla **produzione di beni o all'erogazione di servizi**, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- **L'art. 89 comma b)** definisce invece il “**Committente**” come «*il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata*»
- “**cantiere**” qualunque *luogo* in cui si effettuano *lavori edili o di ingegneria civile* il cui elenco è riportato nell'**ALLEGATO X** . [1. *I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.*
- 2. *Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.*]
- **il comma gter) dell'art. 88** recita che «*le misure per la salute e sicurezza nei cantieri mobili NON si applicano alle attività che [...] «non comportino lavori edili di cui all'ALLEGATO X»*]
- **sempre l'art. 89, comma 1d)** definisce “**lavoratore autonomo**” «*persona fisica la cui*

*attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera **senza vincolo di subordinazione***»

- Infine l'art. 26 prevede obblighi da parte del "**datore di lavoro**" nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a impresa appaltatrice o lavoratori autonomi, **all'interno della propria azienda o unità produttiva**. Derivanti da possibili interferenze tra le lavorazioni proprie dell'azienda e quelle dell'impresa o lavoratore autonomo.

Da quanto fin qui sinteticamente riportato ne deriva che il privato che affida l'esecuzione di alcune lavorazioni a un lavoratore non può essere individuato come "*datore di lavoro*" come definito dall'art. 2 D.Lgs. 81/08, in quanto manca il presupposto dell'**attività** e della sua **organizzazione** (è indubbio infatti che in una abitazione privata non si producono beni né si erogano servizi) e, di conseguenza dei **poteri decisionali**, pertanto non sono applicabili le sanzioni previste per tale figura né quelle previste dall'art. 26 né, tanto meno, quelle relative al "**lavoro nero**".

Nel caso in specie è invece applicabile quanto previsto dal Titolo IV D.Lgs. 81/08 in quanto si è in presenza di un *Committente* che affida ad uno o più *lavoratori autonomi* la realizzazione di un'opera prevista nell'Allegato X (lavori edili).

L'art. 90 prescrive gli obblighi del *Committente*:

1. si attiene ai principi e alle misure generali di tutela;
2. designa il Coordinatore per la progettazione nel caso di presenza di più imprese anche non contemporanea
3. designa il Coordinatore per l'esecuzione
4. verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (per cantieri di entità inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportino rischi particolari il requisito è soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa o dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII).

E' chiaro che i superiori punti 1, 2 e 3 non riguardano la fattispecie in quanto non sono presenti più imprese pertanto, tenendo conto della presenza del "*lavoratore autonomo*" che realizza l'opera "*senza vincolo di subordinazione*" i rischi delle attività svolte in autonomia e con attrezzatura propria, sono da considerare rischi specifici delle attività del lavoratore autonomo, a cui esclusivamente compete l'eventuale predisposizione del POS o DVR e comunque il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Di conseguenza, si ritiene di sottolineare che, in coerenza con quanto appena esposto e con quanto argomentato dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria (si veda, per tutte, Cass., pen, sez. IV, 9 luglio 2009, n. 28197), il datore di lavoro committente non possa intervenire in supplenza dell'appaltatore o dei lavoratori autonomi rispetto alle attività che sono proprie (con relativa assunzione di rischio) dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in quanto ciò si risolverebbe in una inammissibile ingerenza nell'attività affidata a terzi (incompatibile, in particolare, con la figura dell'appalto, regolata dall'art. 1655 c.c.). [INTERPELLO N. 6/2013 del 02/05/2013 - Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a "Stuntmen" e "addetto effetti speciali"]

Unico obbligo nel caso di affidamento a lavoratori autonomi, resterebbe la verifica dei requisiti

tecnico-professionali che, nella gran parte dei casi è soddisfatta mediante presentazione, da parte del lavoratore, dell'iscrizione alla Camera di Commercio e del DURC.

Il condizionale è d'obbligo in quanto per la gran parte dei casi si è in presenza di attività che non comportano lavori edili di cui all'Allegato X (si pensi all'attività di imbianchino, di idraulico e elettricista) per le quali **non si applicano** le misure di sicurezza ai sensi dell'art. 88 comma gter).

In caso di inottemperanza il Committente è punito con la **SANZIONE: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80.**

Infine il committente, in fase di verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all'[allegato XVII](#) da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, dal medesimo, l'esibizione degli attestanti inerenti la propria formazione e l'idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l'idoneità sanitaria sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. [...] **[INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008]**

Di conseguenza il Committente non può essere sanzionato per inottemperanza agli articoli del D.Lgs. 81/08 che obbligano alla formazione e/o alla sorveglianza sanitaria.

Infine l'**art. 21 D.Lgs. 81/08** prescrive gli obblighi dei lavoratori autonomi:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al [Titolo III](#); [*arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro*] (oltre le sanzioni specifiche per ciascuna attrezzatura)
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al [Titolo III](#); [*arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro*]
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. [*sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro*]

ing. Benito Macchiarola